



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale per le Politiche
Attive e Passive del Lavoro

Divisione VI ex DGPOF

**Ai Presidenti dei Collegi
sindacali dei
FONDI
INTERPROFESSIONALI PER
LA FORMAZIONE CONTINUA**

**Ai Direttori generali dei
FONDI
INTERPROFESSIONALI PER
LA FORMAZIONE CONTINUA**

LORO SEDI

Prot. n.

Allegati:

Rif. nota del

Oggetto: Attività dei Presidenti dei Collegi sindacali dei Fondi interprofessionali

Il 7 aprile 2014 questa Direzione generale ha organizzato un incontro con i Presidenti dei Collegi sindacali, nel corso del quale è stato chiesto, da parte di alcuni professionisti presenti al tavolo, un intervento chiarificatore sul ruolo che l'organo di controllo è tenuto a svolgere nell'ambito dei Fondi interprofessionali che, come è noto, possono essere costituiti alternativamente, come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'art. 36 c.c., ovvero come soggetto dotato di personalità giuridica, ai sensi degli artt. 1 e 9 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, concessa con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L'art. 118, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede altresì che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nomini il Presidente del Collegio sindacale, disponendo quindi, implicitamente, la presenza obbligatoria dell'organismo di controllo all'interno dei Fondi.

Al Collegio sindacale, nell'ambito del controllo di legalità, sono affidate le attività di verifica e la funzione di controllo sul rispetto delle procedure di acquisizione di beni e servizi (D.P.R. n. 207/2010, D.lgs. n. 163/2006), sull'osservanza della normativa in materia di antiriciclaggio (D.lgs. n. 231/2007) e di tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n. 136/2010). Risulta altresì essenziale che l'organo proceda anche alla verifica sulla corretta applicazione delle procedure interne che riguardano i progetti di formazione approvati e ammessi a contributo da parte dei Fondi. Inoltre, in coincidenza con la definizione dei controlli sui sistemi di gestione e sulle attività formative, condotti con il contributo dell'Assistenza tecnica, è necessario che il Collegio vigili sugli eventuali recuperi che il Fondo sia chiamato a richiedere in esito alle verifiche operate da questa Amministrazione. Da ultimo, particolare attenzione dovrà essere posta sul rispetto delle procedure adottate dai Fondi atte a garantire l'indipendenza e l'imparzialità tra i soggetti che svolgono le differenti attività (Amministrazione - Gestione - Coordinamento - Controllo - Realizzazione delle attività formative); procedure queste che siano preordinate in modo tale da prevenire qualsiasi reale, potenziale o

apparente conflitto di interessi. Nel contesto della materie oggetto di attenzione da parte del Collegio, rientra anche l'accertamento sul rispetto delle disposizioni dettate dal D.M. 23 aprile 2003 e s.m.i. La necessità di verificarne l'esatta osservanza ha assunto ulteriore rilievo, a seguito della presentazione - da parte di alcuni Fondi - di proposte che utilizzano procedure di calcolo non conformi al dettato normativo e dal fatto che tali operazioni potrebbero essere state asseverate dal Collegio sindacale. A questo proposito si conferma (cfr. nota prot. n. 7075 del 26 febbraio 2014) che a legislazione vigente non vi sono evidenze normative che consentano di determinare tali spese con modalità diverse rispetto a quelle attualmente previste.

L'attuale scenario in cui operano i Fondi interprofessionali fa emergere elementi di problematicità relativi alla possibilità che il Collegio dei sindaci svolga o meno anche l'attività di controllo contabile.

La materia è disciplinata nel codice civile all'art. 2403 il quale stabilisce che *"Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409-bis, terzo comma"*.

L'art. 2409 bis del codice civile è stato modificato dal D.lgs. n. 39/2010 che ha abrogato il terzo comma ed ha riscritto l'art. 2409 bis nel seguente modo: *"La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Lo Statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro"*.

Stante la normativa sinteticamente richiamata che, è il caso di sottolineare, fa esplicito riferimento all'ordinamento delle società disciplinato dal titolo V del codice civile, appare del tutto evidente come la problematica in esame possa essere risolta esclusivamente facendo riferimento agli Statuti dei Fondi. Infatti, le uniche norme esistenti che impongono specifici obblighi contabili agli enti non lucrativi sono solo di natura fiscale.

È comunque opportuno - in questa sede - segnalare che il Legislatore ha, nel tempo, inserito nel nostro ordinamento anche ulteriori norme in materia di revisione contabile nell'ambito del c.d. "terzo settore" (aziende non profit, ONLUS, ONG, ecc.).

In tal senso si esprime l'art. 25 del D.lgs. n. 460/1997 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), che ha inserito l'art. 20 bis del D.P.R. n. 600/1973 che, al comma 5, prevede per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, i cui proventi superino per due anni consecutivi l'ammontare di due miliardi di lire, somma questa annualmente modificata secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, la presenza nell'ambito del bilancio di una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili. Inoltre l'art. 11 del D.lgs. n. 155/2006 (Disciplina dell'impresa sociale), stabilisce che nelle imprese sociali che superino per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis c.c., il controllo contabile è esercitato da uno o più revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia o dai sindaci. Nel caso in cui il controllo contabile sia esercitato dai sindaci, essi devono essere iscritti all'albo dei revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia. Da ultimo, pur non intervenendo in maniera specifica sulla materia della revisione contabile, è opportuno rammentare anche l'azione normativa recata dal D.lgs. n. 231/2001, la cui emanazione ha inteso dettare una disciplina sulla responsabilità amministrativa estesa anche alle associazioni dotate o meno di personalità giuridica.

Sull'argomento si è altresì espresso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, attraverso l'elaborazione di appositi documenti, in particolare con la quinta raccomandazione avente ad oggetto i *"sistemi e le procedure di controllo nelle aziende non profit"*.

Ad ogni modo, prendendo a riferimento la legislazione civilistica, dalla lettura degli Statuti si possono individuare i seguenti casi:

- a) lo Statuto del Fondo prevede esplicitamente che l'attività di revisione legale dei conti sia esercitata da una società di revisione. In questo caso il collegio dei sindaci svolge solo le funzioni di cui all'art. 2403 del codice civile;
- b) lo Statuto del Fondo attribuisce il controllo contabile al collegio dei revisori. In questo caso il collegio svolge sia la funzione prevista dall'art. 2403 sia quella disposta dall'art. 2409 bis del codice civile;
- c) lo Statuto del Fondo non prevede specifiche disposizioni a riguardo. Sulla base della normativa descritta, il collegio dei sindaci esercita le funzioni previste dall'art. 2403 e, senza alcun obbligo, può svolgere il controllo contabile di cui all'art. 2409 bis del codice civile.

Ciò premesso, nel sottolineare la natura pubblica delle risorse gestite dai Fondi, risulta sempre più auspicabile l'esigenza di porre la massima attenzione sulle modalità di utilizzo delle stesse e sulla connessa esigenza di trasparenza nelle procedure. È del tutto evidente, quindi, l'opportunità di ampliare il campo dei controlli da quello di legalità a quello contabile, sia esso espletato da una società di revisione terza e indipendente dai Fondi, ovvero effettuata dal Collegio.

Nell'eventualità in cui il Fondo decida di affidare tale verifica contabile ad una società di revisione, allo scopo di evitare concentrazioni in capo a una o poche società di certificazione, l'affidamento dovrà essere preceduto da una formale dichiarazione di responsabilità resa dal soggetto individuato dal Fondo, con la quale la società di revisione - alla data di affidamento dell'incarico - attesti di non svolgere il medesimo ruolo presso più di due diversi Fondi costituiti ai sensi dell'art. 118 della Legge n. 388/2000 e dell'art. 12 del D.lgs. n. 276/2003. Inoltre, al fine di favorire la "rotazione" delle società di certificazione, il Fondo potrà affidare il compito della revisione per un periodo massimo di tre esercizi, non rinnovabile con la medesima società, prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla conclusione del precedente affidamento.

Non sfugge, dalla disamina sin qui rappresentata, che le tre situazioni appena elencate (a, b o c) impongono una parziale rivisitazione dei chiarimenti forniti con nota della scrivente prot. n. 43706 del 18 dicembre 2013. È del tutto evidente, infatti, il differente impegno che viene richiesto ai componenti dei Collegi ai quali sia affidato il solo controllo di legalità (2403 c.c.), rispetto alla diversa situazione nella quale sia prevista anche la revisione contabile (2409 bis c.c.).

Ciò posto, ove la scelta del Fondo ricadesse sul caso b), l'onorario da corrispondere al Presidente del collegio sarà aumentato del 50% rispetto a quello determinato applicando le operazioni previste dalla citata nota n. 43706 e nel limite massimo delle spese di gestione stabilito.

Nella circostanza evidenziata alla lettera c) è evidente che l'integrazione dell'onorario potrà essere corrisposta nel solo caso in cui il Collegio espleti effettivamente la funzione di controllo contabile.

Da ultimo è altrettanto chiaro che, nelle situazioni in cui il controllo venga affidato ad una società di certificazione, tale integrazione non potrà essere corrisposta.

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Salvatore Pirrone